



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 17/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 21 gennaio 2011, n. 9

D.lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a “AQP Potabilizzazione Srl”, discarica per rifiuti non pericolosi sita in Castellaneta (TA), c.da Gaudella, per l’impianto con codice attività IPPC 5.4

L’anno 2011 addì 21 del mese di Gennaio, in Modugno (BA), presso il Servizio Ecologia

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO INQUINAMENTO
E GRANDI IMPIANTI
ING. CATERINA DIBITONTO

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ecologia n. 439 del 22/09/2010 con oggetto “organizzazione del Servizio Ecologia, definizione delle funzioni dirigenziali attribuite al dirigente pro tempore dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti”;

sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e confermata dal Funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

adotta il presente provvedimento

visto il D.lgs. 59/2005: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

visto il DM 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

visti i seguenti provvedimenti:

- DGR Puglia n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse””;
- DGR Puglia n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;
- Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

visti inoltre:

- la L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la LR Puglia 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- il DM 27/09/2010 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

premesse che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);
- il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che “le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”;

considerato che:

- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate D.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall’altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al DM 31 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla GU - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D. Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

tenuto conto che:

l’impianto AQP Potabilizzazione SpA con discarica sita in Castellaneta (TA) è gestito in forza dei provvedimenti di carattere ambientale elencati al capitolo 5 dell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Pertanto:

visti i risultati istruttori delle conferenze di servizi come riassunti al paragrafo 2.2 dell'Allegato A", parte integrante del presente provvedimento;

visti i pareri dei soggetti coinvolti nel presente procedimento, come riassunti al paragrafo 2.3 dell'Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, che si riassumono di seguito:

- parere favorevole della Provincia Taranto trasmesso con prot. n. PTA/2010/0069488/P del 16/11/2010;
- parere favorevole di Arpa Puglia, trasmesso con nota prot. n. 31821/10 del 29/06/2010;

preso atto:

che con determina del dirigente della Provincia di Taranto n. 150 del 2004, veniva approvato in via provvisoria il piano di adeguamento al D.lgs. 36/2003 presentato dal Gestore; in tale determinazione, la Provincia si riservava "con successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione definitiva del Piano di adeguamento alla discarica in parola, previa presentazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e del conseguente parere ARPA, fermo restando che il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dovrà essere il 30 aprile 2009";

che le opere previste in tale piano di adeguamento, come emerso dall'esame della Relazione Tecnica allegata allo stesso, consistevano in:

- prescrizioni riguardanti la chiusura superficiale finale della discarica;
- regimentazione delle acque meteoriche;
- posizionamento dei deposimetri e della stazione meteorologica;

che successivamente, in data 03/07/2007, il Gestore presentava istanza di AIA;

che nel corso del sopralluogo, svoltosi nel corso dell'iter volto al rilascio del presente provvedimento, in data 26/06/2009, venivano prescritte da Arpa Puglia alcune modifiche relative a:

- mancanza di una netta separazione fra viabilità di servizio soccorso ed area discarica;
- mancanza di possibilità di verificare il corretto posizionamento dei teli e conseguente rispetto dei criteri costruttivi dettati dal D.lgs. 36/2003;
- mancanza di idoneo sistema abbattimento polveri;
- presenza di vegetazione (anche di alto fusto) all'interno della discarica;
- conferimento dei rifiuti direttamente dall'argine perimetrale;

che nel corso di un ulteriore sopralluogo, svoltosi in data 05/10/2009, veniva verificata la effettiva realizzazione delle seguenti opere, precedentemente prescritte:

- netta separazione fra viabilità di servizio soccorso ed area discarica;
- teli visibili e correttamente posizionati;
- vegetazione interna alla discarica eliminata;
- conferimento dei rifiuti per mezzo di idonee rampe carrabili ripristinate;

rimanevano da completare i lavori relativi a:

- sistema di abbattimento polveri (erano già presenti i materiali a piè d'opera);
- cordolo perimetrale (i lavori erano già in corso) ed il sistema per evitare la caduta accidentale di mezzi o persone;

in tale occasione, inoltre:

- l'ARPA richiedeva che fossero comunicate a breve le caratteristiche tecniche dei due deposimetri in fase di acquisto;
- l'AUSL rilevava l'assenza di opportuna segnaletica all'interno dell'impianto;
- la Provincia richiedeva documentazione attestante i lavori eseguiti ed in particolare la corretta esecuzione della sostituzione di parte del telo;

che, successivamente, con nota del 09/11/2009 ed acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 936 del 27/01/2010, il Gestore forniva:

- collaudo delle opere di posizionamento membrana in HDPE (lavori di ripristino eseguiti a seguito dei suddetti sopralluoghi);
- documentazione tecnica relativa alle unità di monitoraggio polveri;
- documentazione fotografica delle opere eseguite, dalla quale si evinceva;
- completamento del sistema di abbattimento polveri, per mezzo di nebulizzatori d'acqua;
- completamento del cordolo perimetrale;
- sistema di barriera per evitare la caduta di mezzi o persone;
- posizionamento di opportuna segnaletica all'interno dell'impianto;

che, con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 5699 del 20/04/2010, l'Arpa Puglia, precisava che, rispetto alle emissioni in atmosfera, "i tre siti da monitorare con frequenza mensile sono quelli definiti durante il sopralluogo Arpa del 23/03/2010 e individuati nella planimetria (rif. Rel. Serv. del 23/03/2010 pratica ST/634)";

che il Gestore ha presentato, con nota proprio prot. n. 3780 del 12/01/2011, la documentazione del collaudo tecnico amministrativo riguardante il complesso delle opere realizzate a seguito dell'approvazione del piano di adeguamento al D.lgs. 36/2003, di cui alle D.D. nn. 150/2004 e 3/2005 della Provincia di Taranto, con le modifiche prescritte da Arpa Puglia nella nota citata sopra;

che nel corso della CdS del 19/01/2011 si evidenziava che la presentazione del collaudo tecnico amministrativo ed il parere di Arpa Puglia rappresentavano gli ultimi elementi necessari al rilascio dell'approvazione definitiva di adeguamento al D.lgs. 36/2003, che rappresenta, ai fini AIA, anche adeguamento alle BAT di settore;

ritenuto inoltre di prescrivere al Gestore l'attivazione della procedura di VIA (di natura postuma) entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, prevedendo che eventuali prescrizioni di VIA potranno essere recepite nel corso di un procedimento di riesame della presente AIA;

visti in particolare gli artt. 181 e 182 del D.lgs. n. 152/2006 e l'art. 5 co. 1 lett. g del D.lgs. n. 59/2005, inerenti il recupero dei rifiuti prodotti;

ritenuto pertanto che il Gestore debba presentare entro il termine di 90 giorni dal rilascio della presente Autorizzazione, uno studio di fattibilità tecnico/economica, volto alla verifica della possibilità di recuperare in parte o del tutto i rifiuti prodotti dall'impianto di potabilizzazione del Sinni;

ritenuto in conclusione di poter rilasciare ai sensi del D.lgs. n. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A", "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo", tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs. n. 59/2005, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al capitolo 5 dell'Allegato A alla presente determinazione e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia

ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.lgs n. 59/2005;

preso atto di quanto riportato al capitolo 15 dell'Allegato A e che pertanto la presente AIA ha durata di anni 5 (cinque);

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", si provvederà a richiedere alla AQP POT SpA - Castellaneta il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 la "AQP Potabilizzazione Srl" con stabilimento in Castellaneta (TA) - c.da Gaudella e sede legale in Bari, via V.E. Orlando, s.n. per l'impianto con codice attività IPPC 5.4, All. I al D.Lgs. 59/05 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A" di n. 24 (ventiquattro) facciate, "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo" di n. 28 (ventotto) facciate;

di stabilire che:

- il Gestore dovrà attivare entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento la procedura di VIA (postuma) relativo all'impianto di che trattasi;
- il Gestore dovrà presentare alla Regione, entro 90 giorni dal rilascio della presente Autorizzazione, uno studio di fattibilità tecnico/economica, volto alla verifica della possibilità di recuperare in parte o del tutto i rifiuti prodotti dall'impianto di potabilizzazione del Sinni;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al capitolo 5 dell'"Allegato A" del documento tecnico;
- l'Autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, secondo quanto riportato al capitolo 15 dell'Allegato A, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni;

- il Gestore è tenuto al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le “modifiche dell’impianto”, secondo quanto previsto dall’art. 29-nonies del D.lgs. 152/06;
- il Gestore è tenuto a compilare i DB CET (Data Base Catasto Emissioni Territoriali, vedasi Allegato A, cap. 8);
- per effetto dell’intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale sulle tariffe”, a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.
- l’Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto e la Provincia di Taranto, ognuno nell’ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l’osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici “A e B”;
- L’Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Taranto e presso il Comune di Castellaneta (TA);

di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, alla “AQP Potabilizzazione SpA” con sede in Castellaneta (TA), c.da Gaudella;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Castellaneta (TA), all’ARPA Puglia Direzione Generale, all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, alla ASL competente per territorio, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto Funzionario Istruttore ing. Pierfrancesco Palmisano attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l’adozione del presente atto, da parte del Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è conforme alle risultanze istruttorie.

il Funzionario istruttore
ing. Pierfrancesco Palmisano

il Funzionario A.P.
ing. Paolo Garofoli

il Dirigente d’Ufficio Inquinamento e Gr. Impianti
ing. Caterina Dibitonto